



Comune di Carfizzi



POLIZIA LOCALE



REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE

Aggiornato alla Legge Regionale n. 15 del 07/06/2018 (e ss.mm.ii ex L.R. n. 53 del 28 dicembre 2018) al Regolamento Regionale n. 9 Burc n. 170 del 8 Agosto 2022 modificato dal Regolamento Regionale n. 11/2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 13 ottobre 2023 – Burc n. 231 del 23 ottobre 2023

INDICE

Titolo I: ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

PREMESSA: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 1: Principi Generali della Polizia Locale**
- Art. 2: Funzioni del Sindaco**
- Art. 3: Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale**
- Art. 4: Funzioni di Polizia Giudiziaria**
- Art. 5: Funzioni di Polizia Stradale**
- Art. 6: Funzioni di Pubblica Sicurezza**
- Art. 7: Funzioni di Polizia Amministrativa**
- Art. 8: Funzioni di Polizia di Prossimità**
- Art. 9: Funzioni di Protezione Civile**
- Art. 10: Servizio Armato**
- Art. 11: Collaborazione con le altre Forze di Polizia dello Stato**

Titolo II: ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 12: Organico del Servizio**
- Art. 13: Ordinamento strutturale del Servizio**
- Art. 14: Articolazione del Servizio**
- Art. 15: Comandante**
- Art. 16: Vice Comandante**
- Art. 17: Qualifiche funzionali (gradi)**
- Art. 18: Criteri per l'avanzamento all'interno del Servizio di Polizia Locale**

Titolo III: ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

- Art. 19: Compiti del Comandante**
- Art. 20: Compiti dei Coordinatori**
- Art. 21: Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale**
- Art. 22: Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali**
- Art. 23: Diritti e Doveri**
- Art. 24: Istanze e Reclami**

Titolo IV: NORME SPECIALI D'ACCESSO

- Art. 25: Requisiti d'Accesso alla carriera iniziale di Agente della Polizia Locale – accertamento requisiti fisico funzionali**
- Art. 26: Formazione e Qualificazione professionale**
- Art. 27: Corsi di istruzione professionale**
- Art. 28: Aggiornamento professionale**
- Art. 29: Mansioni, Incarichi e Incompatibilità**
- Art. 30: Inidoneità al Servizio**
- Art. 31: Mobilità interna al Servizio**
- Art. 32: Procedimenti Disciplinari**
- Art. 33: Encomi ed elogi**
- Art. 34: Assistenza Legale e Copertura Assicurativa**
- Art. 35: Mutamento di Mansioni, Mobilità ed Assegnazione**

Titolo V: MEZZI E STRUMENTI DI SERVIZIO

Art. 36: Veicoli assegnati alla Polizia Locale

Art. 37: Tessera di servizio e distintivo di riconoscimento

Art. 38: Saluto

Art. 39: Uniforme

Titolo VI : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40: Servizi della Polizia Locale ai privati

Art. 41: Scorte d'onore e gonfalone del Comune

Art. 42: Previdenza Integrativa

Art. 43: Abrogazione

ALLEGATI

ALLEGATO A: “Colori, contrassegni, accessori dei mezzi di trasporto e strumenti operativi da tenere a bordo dei mezzi di trasporto della Polizia Locale”

ALLEGATO B: “Caratteristiche di ciascun capo delle divise, modalità d'uso e relativi elementi identificativi in dotazione alla Polizia Locale”

ALLEGATO C: “Modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della Polizia Locale e i simboli distintivi di grado per la Polizia Locale”

ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Nelle more di un riassetto sistematico ed organico di tutta la normativa riguardante la Polizia Locale in Italia, si avverte la necessità di adeguare la regolamentazione Comunale della Polizia Locale alle modifiche legislative sino ad oggi introdotte, nelle normative di settore ed in quelle specialistiche, ma anche alle esigenze operative che i tempi e le circostanze hanno avviato, in un percorso evolutivo che vede oggi, e sempre più prepotentemente, rimodulare la figura dell'attuale "operatore di Polizia Locale".

Occorre, in particolare, operare una nuova rideterminazione dei gradi attualmente in uso, in contrasto rispetto alle previsioni normative Regionali e di adeguare l'inquadramento professionale del personale in conformità al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Locali, tenuto conto da ultimo, alle modifiche introdotte dal Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 03.08.2022 Pubblicato sul Burc n. 170 del 08.08.2022 e dal Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale 547 del 13.10.2023 pubblicato sul Burc n. 231 del 23 ottobre 2023

La diversificazione dei ruoli e delle competenze, anche in termini gerarchici, nell'ambito dello stesso profilo professionale, assume un particolare ed inevitabile rilievo proprio per l'Area di Vigilanza e passa necessariamente attraverso la rimodulazione dei gradi simbolici, attestazione visiva del riconoscimento dell'avvenuta acquisizione di capacità professionali, sufficiente livello di autonomia e di relazione nell'attività di servizio maturata senza demerito.

Il presente Regolamento che si compone di n.° 45 articoli e n. 3 allegati, disciplina l'ordinamento comunale della Polizia Locale, alla luce delle modifiche legislative intervenute ed, in particolare, della nuova **Legge Regionale (Regione Calabria) n.° 15 del 07/06/2018** e **del Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 03.08.2022 Pubblicato sul Burc n. 170 del 08.08.2022 e Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale 547 del 13.10.2023 pubblicato sul Burc n. 231 del 23 ottobre 2023**

Per tutto quanto non specificato dalla su citata Legge Regionale si richiamano:

- Il D.lgs. 65 del 07/03/1986 e ssmm.
- Il D. M. (Interno) n.° 145 del 04/03/1987 - per quanto concerne l'armamento della Polizia Locale;
- Il CCNL comparto Funzioni Locali vigente;

Art. 1
Principi generali della Polizia Locale

1. Il presente Regolamento abroga il precedente e va a disciplinare l'organizzazione, le attività e le funzioni Servizio di Polizia Locale del Comune di Carfizzi e disciplina le materie di cui alla Legge del 7 Marzo 1986 n. 65 e la Legge Regionale del 7 giugno 2018 n. 15;
2. La Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzata secondo il principio del decentramento.
3. L'organizzazione e il funzionamento della Polizia Locale sono disciplinati dal presente Regolamento.
4. Il Servizio di Polizia Locale è collocato, nell'ambito della struttura comunale, in una specifica ed autonoma Area posta, a livello funzionale, alle dipendenze del Sindaco e/o dell'Assessore con delega al ramo.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 2 della Legge Regionale (Calabria) n.º 15 del 7 Giugno 2018, *“Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale ciascun Ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale e i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale o metropolitana è prevista, di norma, una unità operativa ogni cinquemila abitanti, mentre per i corpi di **polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti**”*.
In considerazione della suesposta previsione normativa, qualora l'organico in servizio raggiungesse le proporzioni dettate dalla medesima norma, con Deliberazione della Giunta Comunale il Servizio di Polizia Locale potrebbe essere riqualficato in Corpo di Polizia Locale.

Art. 2 Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento ed ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86 e nel rispetto del novellato art. 6 della Legge Regionale 15/2018.
3. Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia Stradale, restano escluse dalla delega all'Assessore.
4. Il Sindaco concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia Statali nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.
5. E' facoltà del Sindaco sottoscrivere specifici protocolli di intesa con la Prefettura e gli altri Organi Istituzionali, ai fini di una corretta gestione per specifici e mirati servizi nei quali impiegare le risorse del Servizio di Polizia Locale disponibili in organico all'Ente.

Art. 3

Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa quadro ed eventuali integrazioni di essa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.
3. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente provvede a:
 - a) esercitare le **funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale del 7 giugno 2018 n. 15** e successive modificazioni;
 - b) svolgere i servizi di **polizia stradale**, ai sensi dell'articolo 12 del **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285**, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) svolgere le incombenze e i servizi di **polizia giudiziaria** e quindi vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti ed ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a: **polizia urbana, rurale, edilizia, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio, sicurezza urbana e polizia di prossimità**;
 - d) prestare opera di **soccorso nelle pubbliche calamità** e disastri;
 - e) assolvere alle funzioni di **Polizia Amministrativa** attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge, con particolare riguardo a: attività informativa, di accertamento e raccolta dati, commercio in ogni sua forma, pubblici esercizi, attività ricettive, attività produttive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S.;
 - f) **accertare gli illeciti amministrativi e penali** e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
 - g) **prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta** e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e **salvaguardia della sicurezza pubblica**, del **patrimonio pubblico** e privato, dell'ordine, **del decoro e della quiete pubblica**;
 - i) adempiere alle istruzioni di servizio ed **alle altre incombenze proprie della Polizia Locale**;
 - j) cooperare nelle forme di legge, con particolare riguardo all'art.6 della legge 24.07.2008 nr.125, con le altre forze di Polizia, secondo i **Piani di Controllo** del territorio di cui all'art.7 del medesimo disposto normativo, dietro coordinamento del Sindaco e su direttiva del Ministro dell'Interno;
 - k) svolgere le funzioni e **operazioni di protezione civile** demandate dalla legge al Comune.
4. Il personale della Polizia Locale svolge le funzioni elencate nei commi precedenti esclusivamente durante l'orario di lavoro.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze dell'Autorità Giudiziaria e secondo i limiti della Legge penale ed in relazione all'esigenza di specifiche attività di competenza della polizia locale (esempio polizia edilizia o sanitaria ed altre attività demandate ai comuni) possono essere distaccati in apposite Sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, ma limitatamente a queste attività ed in riferimento all'ente di appartenenza.

2. Il Codice di Procedura Penale rimette all'ordinamento degli enti l'attribuzione della qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
La legge statale disciplina che sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio permanente quelli dipendenti dallo Stato (P.S., C.C., G.d.F., P.P.) mentre agli altri sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria solo e limitatamente per quanto attiene a quanto loro espressamente attribuito di accertare. La Legge sull'ordinamento delle autonomie locali stabilisce la sussidiarietà dei servizi locali rispetto a quelli statali.
3. In ragione di quanto sopra, gli operatori che svolgono servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza, nei limiti delle proprie attribuzioni, e quando sono in servizio (art. 57 comma 2 lett. B del Codice Procedura Penale) esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di **Agente di Polizia Giudiziaria**;
4. Il Comandante riveste la qualifica di **Ufficiale di Polizia Giudiziaria**, nell'ambito delle attribuzioni e competenze a questi conferite, per espressa previsione normativa di cui all'art. 5, comma 1 lett. A, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
5. Per la medesima previsione normativa rivestono la qualifica di **Ufficiali di Polizia Giudiziaria** anche gli operatori specificatamente destinati, con espressa determinazione del Responsabile del Settore, alle funzioni di accertamento e repressione dei reati di competenza, quali addetti al coordinamento e controllo di tali servizi, qualora gli stessi agiscano in qualità di Istruttori e coordinatori o Responsabili di Servizio, Ufficio o Procedimento, a tali operatori, quindi sarà consentito compiere gli atti di P.G. specifici (sequestri preventivi, interrogatori ecc.).
6. Di ogni fatto che possa avere rilevanza sotto il profilo penale di cui siano venuti a conoscenza, gli appartenenti al Servizio devono informare senza ritardo il Comandante affinché possa valutare le successive procedure o attività da porre in essere.
7. Le comunicazioni di notizie di reato ex art. 347 c.p.p. dirette all'Autorità Giudiziaria ed ogni altra corrispondenza con detta Autorità, nella fase delle Indagini Preliminari, devono comunque essere viste, per conoscenza, in calce anche dal Comandante, oltre che dall'addetto al coordinamento e controllo che procede.

Art. 5

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 e 12 del D. Lgs.N° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, consistente in:
 - a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
 - c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
2. Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere

Art. 6
Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
2. Gli operatori in servizio a tempo indeterminato che rivestano almeno il grado di agente di Polizia Locale, possono, a richiesta e valutazione del Sindaco da depositarsi al Prefetto di Crotone, conseguire la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, a condizione che sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Legge.
3. Il Prefetto, esaminata la comunicazione del Sindaco, può conferire al suddetto personale, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di Legge.
4. Gli Operatori di Polizia Locale esercitano le funzioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sotto le direttive del Questore di Crotone, con piena titolarità in relazione alle prescrizioni dei decreti Ministeriali in materia di antiterrorismo, prevenzione e tutela della sicurezza pubblica anche e soprattutto in occasione di manifestazioni in pubbliche piazze o nelle pubbliche vie.

Art. 7
Funzioni di Polizia Amministrativa

1. Le funzioni di polizia amministrativa, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dal Servizio di Polizia Locale, su tutto il territorio Comunale.
2. Il Comune di Carfizzi esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della Legge Regionale, avvalendosi appositamente del Servizio di Polizia Locale.
3. Rientrano nelle funzioni di Polizia Amministrativa tutte le attività di prevenzione, controllo ed eventuale accertamento di infrazioni in materia di commercio, edilizia, regolamenti comunali in genere e polizia rurale.
4. Le medesime suddette funzioni vengono svolte inoltre, a carattere accessorio e strumentale, all'attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni.

Art. 8
Funzioni di Polizia di Prossimità

1. Ferme restando le disponibilità organiche e l'autonomia organizzativa, nell'ambito del nuovo assetto della politica di sicurezza urbana, deve essere intensificato ed incentivato l'espletamento del servizio di polizia di prossimità con l'istituzione dell'"agente di quartiere", che consiste nella presenza durevole e costante di singoli operatori nelle varie aree urbane (quartieri, rioni, contrade) con il compito di:
 - a) Prevenire e reprimere la commissione degli illeciti previsti dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti, richiedendo il supporto di unità radiomobile nei casi di opportunità o comunque per eventuale supporto operativo;
 - b) Fungere da recettori delle istanze e segnalazioni dei cittadini di quell'area urbana inerenti disservizi o disfunzioni o problematiche varie;
 - c) Riscontrare autonomamente eventuali carenze di qualsivoglia natura;
 - d) Sovrintendere al regolare funzionamento, in quell'area urbana, dei servizi pubblici e alla corretta esecuzione degli appalti/lavori pubblici.
2. Di ogni attività l'agente di quartiere dovrà riferire, su ordine di servizio particolare o con rapporto di servizio scritto, al Comandante per consentirgli le valutazioni di competenza.

Art. 9
Funzioni di Protezione Civile

Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di protezione civile.

Art. 10
Servizio armato

1. Agli Operatori ai quali è conferita la qualifica di Agente di P.S. (secondo le specifiche dell'art. 6 del presente Regolamento) i quali siano anche idonei all'uso delle armi, ai sensi del Decreto Ministeriale 145/1987 e ss.mm.ii, può essere assegnata, limitatamente all'espletamento del servizio all'interno del territorio comunale, una delle armi di reparto, disponibili presso l'armeria del Comando della Polizia Locale, la quale, alla fine di ogni Servizio deve essere riposta e custodita presso la medesima Armeria.
2. Con Decreto del Sindaco, al personale di cui al comma 1 del presente articolo, può essere assegnata un'arma con relativo munizionamento d'ordinanza quale **dotazione individuale e continuativa**.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 5 della Legge 65/86 gli Operatori di P.L. cui sia assegnata in dotazione arma individuale e continuativa sono autorizzati a portare la stessa anche fuori dal servizio purché nei limiti territoriali di competenza.
4. L'assegnazione individuale e continuativa dell'arma può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento nel caso in cui venissero meno i requisiti individuali, psico – fisici, attitudinali o di natura amministrativa

o giudiziaria previsti dal D.M. 145 del 1987 e ss.mm.ii e dalla normativa prevista in materia di armamento della Polizia Locale.

5. Il servizio degli operatori cui è assegnata individualmente ed in via continuativa l'arma di ordinanza, incontra i **limiti territoriali** individuati dal vigente ordinamento che si identificano con i confini del territorio comunale dove essi prestano servizio.

A detta regola fanno eccezione alcune ipotesi e, nello specifico:

- a) Le operazioni esterne di polizia, **d'iniziativa** dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- b) Le previsioni di cui all'art. 8 del D.M. 145/1987 e ss.mm.ii;

Art. 11

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 24.07.2008 n° 125 il Sindaco sovrintende alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria e concorre ad assicurare la cooperazione tra le forze di polizia statali e locali; tali rapporti vengono demandati ai piani coordinati di controllo del territorio.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 12

Organico del Servizio

1. Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio stesse.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, nonché in relazione alla nuova previsione così come **formulata dall'art 6 comma 2 dalla Legge Regionale 15 del 7/6/2018** nonché dalle norme generali dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Allorquando il Comando abbia una dotazione di agenti idonea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6

comma 2 della Legge Regionale n.° 15/2018, potrà essere istituito il Corpo di Polizia Locale.

Art. 13

Ordinamento Strutturale del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale è articolato in **Uffici e Squadre**.
2. Per l'espletamento dei compiti d'Istituto gli Uffici e le Squadre (per specifica competenza), provvedono ad istruire ed evadere i singoli procedimenti mediante il personale dipendente.
3. Ciascuno degli operatori viene individuato di volta in volta, anche direttamente, quale responsabile di procedimento, in relazione alla singola pratica oppure con determinazione del Responsabile del Servizio di appartenenza o del Responsabile del Settore, possono essere nominati quali responsabili di Procedimento, operatori che cureranno procedimenti seriali cui afferiscono più pratiche.
4. Modelli organizzativi particolari possono essere altresì, istituiti con provvedimento del Comandante.

Art. 14

Articolazione del Servizio

1. Il Comando di Polizia Locale del Comune di Carfizzi si articola quindi in:
 - a) **NUCLEO COMANDO;**
 - b) **UFFICIO CONTRAVVENZIONI E CONTENZIOSO;**
 - c) **UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICHE;**
 - d) **SQUADRA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E AMBIENTALE;**
 - e) **SQUADRA DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA;**
 - f) **SQUADRA POLIZIA STRADALE ED INFORTUNISTICA.**
2. La nomina dei coordinatori, responsabili dei singoli Uffici o delle Squadre è fatta dal Comandante con specifico provvedimento e può essere revocata in ogni momento con provvedimento motivato.
3. Il Comandante determina, con proprio provvedimento, l'eventuale ulteriore articolazione delle Unità Operative in sezioni, reparti o aliquote, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Comandante

1. Il Comandante è posto al vertice della Polizia Locale, sia essa strutturata come Corpo o Servizio, e dipende direttamente dal Sindaco o da un assessore munito di specifica delega.
2. È assunto all'Ente mediante specifico concorso pubblico o tramite mobilità, con requisiti specifici della sua mansione che comunque risulta infungibile rispetto agli altri dipendenti dell'Ente Comunale ed inquadrato in una categoria apicale essendo il Comando di Polizia Locale posto in posizione indipendente ed apicale rispetto agli altri Settori.

3. Deve sempre possedere i requisiti per Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza e, in tali funzioni, non può essere sostituito se non temporaneamente e comunque sempre da un appartenente al Comando di Polizia Locale con attribuzione della qualifica di Vice Comandante.
4. Il Comandante presenta requisiti di infungibilità tra i dipendenti dell'Ente e, pertanto, non può essere destinato ad altre funzioni né essere soggetto alla rotazione dei dirigenti prevista per le altre figure apicali.
5. Nel Caso in cui il Comando di Polizia Locale sia organicamente strutturato in Servizio, il Comandante assume anche la qualifica di Responsabile del Servizio. Qualora invece sia organicamente strutturato in Aree, lo stesso assume la qualifica di Responsabile di Area. In ogni caso, per la specificità dei compiti e delle Responsabilità assunte nell'esercizio delle proprie attribuzioni, in considerazione della direzione di unità organizzativa di particolare complessità, al Comandante spetta l'indennità di E.Q..

Art. 16 **Vice Comandante**

1. Il Vice Comandante è figura funzionale ed interna al Servizio, e sostituisce il Comandante in caso di sua temporanea assenza, assumendo tutte le decisioni operative di natura urgente ed indifferibile.
2. Alla sua nomina provvede il Comandante con apposito provvedimento, che ne individua e specifica le condizioni e le circostanze di tempo e di modo, con le quali debba avvenire la sostituzione.
3. Il Vice Comandante è individuato fra gli operatori appartenenti al Corpo, anche se non necessariamente più anziano in grado, tra quelli dotati di sufficiente esperienza e che dia maggiori garanzie di disponibilità, affidabilità e lealtà.
4. La nomina è di natura strettamente fiduciaria, viene conferita per iscritto ed è revocabile in qualunque momento, nel caso vengano a cessare le condizioni di cui al comma 3.
5. In assenza del Comandante il personale dipendente osserva e rispetta le disposizioni impartite dal Vice Comandante.
6. per la specificità dei compiti e delle Responsabilità assunte nell'esercizio delle proprie attribuzioni, in considerazione delle funzioni assegnate con provvedimento del Comandante, al Vice Comandante spetta l'indennità di funzione ai sensi del Vigente CCNL funzioni Locali e ss.mm.ii compatibilmente con le risorse destinate a tale scopo nel fondo di contrattazione collettiva decentrata;

Art. 17
Qualifiche funzionali

1. Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale, sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:
 - a) **AREA DIRIGENZA;**
 - Dirigente Generale;
 - Dirigente Colonnello;
 - Dirigente Tenente Colonnello.
 - b) **AREA FUNZIONARI/EQ**
 - Colonnello;
 - Tenente Colonnello;
 - Maggiore;
 - Capitano;
 - Tenente;
 - Sottotenente.
 - c) **AREA DEGLI ISTRUTTORI**
 - Luogotenente;
 - Maresciallo Capo;
 - Maresciallo Ordinario;
 - Maresciallo;
 - Brigadiere Capo;
 - Brigadiere;
 - Vice Brigadiere;
 - Appuntato Scelto;
 - Appuntato;
 - Agente Scelto;
 - Agente.
2. I distintivi di qualifica sull'uniforme sono specificati e disciplinati dall'art. 6-7-8 del Regolamento Regionale n. 9 del 03.08.22 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 11 del 13 ottobre 2023 e **dall'ALLEGATO C** al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 18
Criteri per l'avanzamento all'interno del Servizio di Polizia Locale

1. La struttura interna del Servizio di Polizia Locale è gerarchicamente organizzata.
2. I Criteri per l'avanzamento sono quelli adottati per le progressioni Orizzontali o Verticali previste nella Vigente normativa dettata dal Combinato disposto del D.lgs. 267/2000, del vigente CCNL Funzioni Locali e dall'art. 6-7-8 del Regolamento Regionale n. 9 del 3 agosto 2022 così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 11 del 13 ottobre 2023.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 19
Compiti del Comandante

1. Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, dei quali è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore da questi delegato così come previsto dall'art. 9 legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Nello specifico, il Comandante:
 - a) Cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti;
 - b) Attribuisce con determinazione i distintivi di grado al personale in organico alla Polizia Locale;
 - c) Dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - d) Dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - e) Provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini di servizio;
 - f) Dirige e coordina i servizi con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
 - g) Propone encomi al personale ritenuto meritevole;
 - h) Esercita l'azione disciplinare seguendo le procedure previste dalle normative vigenti con particolare riguardo al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii;
 - i) Provvede altresì all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - j) Provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - k) Provvede all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
 - l) Provvede a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - m) Provvede a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia e con le altre Autorità civili, religiose e militari;
 - n) Provvede ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale o le materie di propria pertinenza;
 - o) Provvede a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali, anche sulla scorta dei rapporti di servizio redatti dal personale dipendente in servizio esterno;
 - p) Provvede a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali, amministrative e contabili.
3. Il Comandante contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica e all'efficienza dei servizi alla cittadinanza, compiti per i quali la Polizia Locale ha il dovere di porre in essere tutte le attività di specifica competenza.
4. Il Comandante sovrintende e coordina gli interventi e le emergenze da eseguire sul territorio negli specifici ambiti di pertinenza, avvalendosi anche del personale delle altre Aree o Settori dell'Ente.
5. Il Comandante riferisce annualmente un rendiconto al Sindaco o suo delegato sugli obiettivi raggiunti.

Art. 20
Compiti dei Coordinatori

1. I Coordinatori sono responsabili verso il Comandante dell'attività svolta nelle sezioni alle quali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, sono direttamente preposti, nonché della realizzazione dei programmi, degli obiettivi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumenti ad essi assegnate.
2. Semestralmente i coordinatori presentano al Comandante una relazione sull'attività svolta nel periodo precedente evidenziando i risultati e gli obiettivi raggiunti e rappresentando, nel contempo, eventuali esigenze e fabbisogni per una maggiore efficienza della U.O. che coordinano.
3. I Coordinatori coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura alla quale sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.
4. I compiti dei Coordinatori, nell'ambito della sezione cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti: coordinare le Unità Operative anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo le modalità d'esecuzione;
 - a) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - b) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - c) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
 - d) assegnare gli Agenti ai servizi generali, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - e) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale.
5. I Coordinatori, curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite; verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente.
6. Controllano, mediante ispezioni, la buona conservazione delle dotazioni. Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.

Art. 21
Compiti degli altri Appartenenti alla Polizia Locale

1. Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
2. Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

3. Espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi verbali di contestazione e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti.
4. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnategli di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali; essi sono anche responsabili della tenuta e cura del materiale di reparto del quale sono assegnatari.
5. L'agente neo assunto, dopo aver completato il corso di formazione professionale di base o appositi stages professionali con attestato finale di competenza acquisita, nei primi mesi deve essere impiegato nell'attività esterna, di massima e salvo valutazione del Comandante e/o dei singoli responsabili-coordinatori, unitamente a personale di P.L. con almeno un anno di effettiva attività nel Corpo/Servizio.
6. I segni distintivi, indicati **NELL'ALLEGATO C** al presente regolamento, hanno una funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico del personale.
7. Gli agenti possono ricevere, su valutazione del Comandante, incarichi di coordinamento di altri addetti appartenenti alle fasce di responsabilità uguali o inferiori nell'espletamento di attività operative. Per tali incarichi possono essere riconosciuti, in sede di contrattazione decentrata, benefici economici.

Art. 22

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.
3. Qualora un operatore di P.L. riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza scritta allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'operatore è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'operatore ne informa immediatamente i superiori.

Art. 23
Diritti e Doveri

1. La Polizia Locale espleta i propri compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Copia del presente regolamento è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio.
4. Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
5. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
7. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Corpo del quale è esclusivo portavoce il Comandante.

Art. 24
Istanze e Reclami

1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica.
2. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
3. I superiori non possono recusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Titolo IV
NORME SPECIALI D'ACCESSO

Art. 25

Requisiti d'Accesso alla carriera iniziale di Agente della Polizia Locale

Per l'accesso alla carriera iniziale degli Agenti della Polizia Locale di Carfizzi si rimanda al “***Regolamento Comunale delle procedure di concorso, selezione ed accesso all'impiego***”

Art. 26

Formazione e qualificazione professionale

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base e di infortunistica stradale o stages formativi, completati da un successivo periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo unitamente a personale qualificato anziano.
2. I vincitori dei concorsi per posti di livello superiore sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione organizzati dall'Ente o da Istituzioni Provinciali/Regionali/Nazionali.

Art. 27

Corsi di istruzione professionale

1. Tutti gli Agenti sono addestrati al primo soccorso con corsi specifici presso strutture idonee.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

Art. 28

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni, istruzioni e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza tenute dal Comandante o da personale docente esperto nelle specifiche materie.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla polizia locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale n. 15 del 7 giugno 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-

professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 29

Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie dell'area di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Servizio di P.L. hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevoles supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Art. 30

Inidoneità al Servizio

1. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Corpo in mansioni non operative solo laddove sia possibile e l'organico lo consenta.
2. L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica viene richiesta dal Comandante tramite l'ufficio personale alla Commissione Medica presso la struttura sanitaria preposta.

Art. 31

Mobilità interna al Servizio di P.L.

1. Il Comandante può disporre, in presenza di straordinarie esigenze di servizio, la mobilità, a carattere temporaneo, di quote di personale per rinforzare le sezioni o i reparti ove si siano verificate le esigenze in questione.
2. La rotazione degli incarichi professionali all'interno delle singole strutture è disposta dal Comandante.

Art. 32

Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal Codice Disciplinare di cui alle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
3. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante, dopo aver eseguito le contestazioni scritte degli addebiti, segnala i fatti contestati all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

4. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del Codice Disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 33
Encomi ed elogi

1. Al personale della Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

- ENCOMIO D'ONORE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
-ENCOMIO SOLENNE DEL SINDACO;
-ENCOMIO DEL COMANDANTE;

2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Comandante è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
3. L'encomio D'onore, tributato dal Consiglio Comunale su proposta di ciascun membro del Consiglio, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
4. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. Il Comandante può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.
5. L'elogio è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.
6. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 34
Assistenza Legale e Copertura Assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.
2. L'Amministrazione Comunale può stipulare, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per

l'esecuzione di prestazioni di servizio.

3. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

Art. 35

Mutamento di Mansioni, Mobilità ed Assegnazione

1. All'interno del Servizio vige il principio della piena mobilità.
2. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.
3. L'assegnazione dei coordinatori ai reparti ed uffici avviene su designazione del Comandante.

Titolo V

MEZZI E STRUMENTI DI SERVIZIO

Art. 36

Veicoli assegnati alla Polizia Locale

I veicoli assegnati alla Polizia Locale, rispondenti ai requisiti della vigente legislazione Regionale, devono avere le caratteristiche visive indicate **nell'ALLEGATO A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 37

Tessera e Distintivo di Riconoscimento

1. Il personale della Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento, rispondente ai requisiti della vigente legislazione Regionale, secondo le specifiche indicate nell'**ALLEGATO C** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. La tessera va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica o di almeno uno degli elementi identificativi.
3. Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Servizio possono essere muniti di un distintivo di servizio, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile, sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento, rispondente ai requisiti della vigente legislazione Regionale, secondo le specifiche indicate nell'**ALLEGATO C** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalle normative vigenti in materia, mentre le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono determinate con provvedimento del Comandante.
5. È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Servizio di portare con sé la tessera di riconoscimento durante

il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di servizio.

6. La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

Art. 38

Saluto

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.
2. Il saluto si esegue nei seguenti modi:
 - a) In uniforme con berretto calzato, portando la mano destra alla visiera, piegata leggermente verso il basso, con il dito pollice chiuso e parallelo;
 - b) In uniforme senza berretto calzato, portando le braccia ai fianchi di scatto e ruotando la testa verso il superiore;
 - c) In abiti civili secondo rituali comuni di saluto.

Art. 39

Uniforme

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono indicate **nell'ALLEGATO B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e della Legge 07 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale 15/2018 successive modifiche ed integrazioni.
2. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
3. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.
4. Con l'uniforme deve essere sempre calzato il berretto d'ordinanza.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Servizi della Polizia Locale ai Privati

1. Sono consentiti i servizi della Polizia Locale da erogarsi in favore dei privati e fuori dall'orario di servizio, in favore dei privati in occasione di eventi anche a scopo di lucro, che abbiano la caratteristica della pubblica manifestazione, fiera, mercato od altro.

2. I termini e le condizioni di cui al predetto servizio sono regolamentati con apposito Regolamento Comunale.

Art. 41

Scorte d'onore e Gonfalone del Comune

1. Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Comandante, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, a tal fine il Sindaco dispone che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale fa uso, nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone.

Art. 42
Previdenza integrativa

1. L'art. 208, comma 4 lett. c), del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi o servizi di Polizia Locale di cui all'art. 12 del C.d.S.
2. In sede dedicata si procederà alla contrattazione decentrata e alla predisposizione del regolamento per la gestione del fondo previsto dal comma precedente.

Art. 43
Abrogazione

1. La presente regolamentazione ed i relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del Regolamento di Polizia Locale, abrogano le disposizioni del precedente Regolamento di Polizia Locale.

ALLEGATI

Allegato A: “Colori, contrassegni, accessori dei mezzi di trasporto e strumenti operativi da tenere a bordo dei mezzi di trasporto della Polizia Locale”.

Allegato B: “Caratteristiche di ciascun capo delle divise, modalità d'uso e relativi elementi identificativi in dotazione alla polizia locale”.

Allegato C: “Modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della Polizia Locale e i simboli distintivi di grado per la Polizia Locale”.